



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno e Avellino

IL D. Leg.vo 42/04 e s. m. i. regola le modalità di conservazione attiva dei beni culturali, disciplinando, in particolare gli obblighi conservativi posti in capo ai proprietari, possessori o detentori di beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 10 della predetta legge.

I proprietari dei beni culturali, infatti, sono spesso obbligati a porre in essere interventi volti alla conservazione dei beni culturali, che comportano normalmente il sostenimento di spese di ingente ammontare. Il sostegno finanziario, agli interventi di restauro, è fornito dallo Stato attraverso il contributo secondo le modalità e procedure previste dalla vigente legislazione di tutela monumentale.

Contributi in conto Capitale ed in conto interessi

Il D.Lgs. 42/2004 e s. m. i. concede al Ministero la facoltà di concorrere alle spese sostenute dal proprietario, possessore o detentore di immobili tutelati ai sensi dell'art. 10 del predetto D. Leg. vo per l'esecuzione di interventi conservativi.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dalla circolare ministeriale n. 264/84 dell'Ufficio Centrale beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, che circoscrive l'ambito degli interventi riconducibili alla nozione di restauro tradizionalmente accolta; in essa si precisa che *le opere ammissibili a contributo sono quelle "di carattere restaurativo quali ad esempio tetti, coperture, consolidamenti di fondazioni o generici, pavimentazioni e ogni altro intervento che investa gli aspetti artisticamente e architettonicamente significativi...e per i quali sono richiesti procedimenti tecnici e metodologici speciali. Si tratta di rifacimento tetti, consolidamento fondazioni e strutture murarie, tinteggiature esterne ed interne, restauro beni mobili —affreschi, quadri, statue, dipinti mentre restano esclusi gli interventi volti al riuso e all'adeguamento funzionale. Sono, altresì, ammissibile a contributo le opere concernenti il restauro e la conservazione dei beni architettonici compresa la sola predisposizione degli impianti di tipo tradizionale riguardanti gli impianti idrici, igienico sanitario ed elettrico con esclusione delle apparecchiature (Verbale Comitato di settore n. 18 del 5/10/04). Il comitato tecnico scientifico per i beni Architettonici*

e Paesaggistici, con verbale n. 138 del 10/11/04, ha ritenuto di dover comprendere tra *le voci ammissibili* a contributo statale anche gli interventi riguardanti il rifacimento di *impianti di parafulmine*, così come le opere previste dalla L. 176/75.

Si rammenta inoltre che mentre *per i privati* non sono ammissibili a contributo gli impianti tecnologici (tracce comprese) per gli edifici di proprietà di enti pubblici ed ecclesiastici, che abbiano conservato caratteri artistico-architettonici originali di particolare significato, il funzionario di zona valutata l'ammissibilità delle opere di predisposizione degli impianti stessi (parere Ufficio Legislativo n. 5986 del 30.3.2004).

I contributi del Ministero si suddividono in due tipologie ossia, i contributi in *conto capitale* e quelli in *conto interessi*. Premesso che è possibile accedere sugli stessi interventi anche all'art. 3 della Legge 512/82 (scarico in percentuale dall'IRPEF e IRPEG delle spese sostenute per la manutenzione dell'immobile) si precisa che le due istanze hanno procedimenti amministrativi e distinti tempi di presentazione delle domande.

I contributi in conto interessi sono cumulabili con quelli in conto capitale entro i limiti previsti dall'art. 35 e per lavorazioni distinte in quanto è diversa la tempistica del contributo stesso.

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

di cui all'art. 37 del D. lgs. 42/2004

Il contributo in conto interessi può essere concesso dal Ministero sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati, anche su opere di architettura contemporanea di cui il Soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo e viene corrisposto dal Ministero direttamente all'istituto di credito con modalità da stabilire mediante convenzioni.

Il procedimento consta di *due fasi, una prima di ammissibilità ed una successiva alla stipula del contratto di mutuo.*

Va assolutamente tenuto presente che:

- *non saranno accolte istanze in conto interessi per interventi destinati al riuso ed all'adeguamento funzionale degli immobili;*
- *non saranno accolte istanze in conto interessi su lavori già ultimati;*
- *ogni modifica anche minima rispetto al nulla-osta ai lavori dovrà essere segnalata qualora sia in corso una istanza di contributo in conto interessi;*
- *le variazioni dei tassi dovranno essere comunicati dall'Istituto di Credito con la compilazione di apposito modulo entro il pagamento della seconda rata;*

La documentazione da presentare per accedere ai *contributi in conto interessi* **deve essere prodotta alla Soprintendenza entro il 30 settembre di ogni anno** ed è analoga a seconda che il richiedente sia una Persona fisica, un Ente pubblico/privato, un Ente religioso o una giuridica senza fine di lucro. L'unica variazione è data dalla delibera di finanziamento che, nel caso dei Comuni, può essere sostituita dall'adesione di massima della Cassa Depositi e Prestiti.

La documentazione da produrre è costituita da:

- a) istanza: per i *privati* in bollo (€ 14,62); per gli Enti su carta intestata del Rappresentante dell'Ente stesso con le generalità del richiedente (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e dell'Ente (indirizzo, codice fiscale, partita IVA) (vedi Modello A);
- b) fotocopia del nulla-osta ai lavori, o estremi (numero di protocollo e data) qualora l'istanza sia successiva al rilascio del medesimo ;
- c) computo metrico estimativo a firma di architetto abilitato (parere C. di S. n. 51 del 24/9/91) con la dettagliata descrizione degli interventi da realizzarsi, dei prezzi unitari e totali (desunti da prezzari regionali) qualora l'intervento non sia riconducibile ad un codice di prezzario dovrà essere presentata analisi dettagliata corredata di preventivo. Se l'importo dei lavori supera € 154.937,07 l'impresa esecutrice dovrà presentare dichiarazione di cui all'allegato D) del D.P.R. 34 del 28.2.2000;
- d) relazione tecnica sugli interventi da eseguirsi;
- e) documentazione fotografica pre-opera che, se già in possesso dell'Amministrazione (in quanto presentate in sede di rilascio di nulla-osta), non dovrà essere ripresentata ma dovrà essere dichiarato dall'interessato che tale documentazione è già stata depositata agli atti dell'Amministrazione precisando gli estremi della nota di protocollo (data e numero);
- f) delibera di finanziamento dell'Istituto di Credito o copia dell'adesione di massima della Cassa Depositi e Prestiti;

g) bozza della convenzione per l'apertura ai sensi dell'art. 38 D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (vedi Modello **E**)

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

di cui agli artt. 35-36 del D.Lgs. 42/2004

Il contributo in conto capitale può ammontare a non più della metà della spesa sostenuta; solo nel caso di rilevanti interventi il Ministero può concorrere all'intero suo ammontare.

L'art. 36 stabilisce che il contributo è erogato per *l'intero ammontare* a lavori ultimati e collaudati, sulla base della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, oppure *in acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori* regolarmente certificati. Gli acconti dovranno essere restituiti nel caso che i lavori non siano stati del tutto o in parte regolarmente eseguiti.

Il procedimento consta di **due fasi, una preventiva e una consuntiva**, ognuna delle quali prevede una documentazione differente a seconda del soggetto che richiede il contributo.

FASE PREVENTIVA

La documentazione consta principalmente della richiesta di Nulla-osta ai lavori ai sensi art. 21 del D. leg.vo 42/04 e s.m.i. contestualmente alla quale l'interessato può presentare istanza di contributo, ai sensi dell'art. 31 del predetto D. Leg.vo, sulla cui ammissibilità si pronuncerà la Soprintendenza. Se l'intervento sarà realizzato a lotti dovrà essere espressamente evidenziato dal richiedente già in questa prima fase dei lavori e si dovrà allegare un cronoprogramma dei lavori stessi. Viene inoltre richiesto un computo metrico estimativo a seguito del cui esame l'Ufficio si esprime a preventivo "in linea di massima" sull'ammissibilità delle opere.

Si tenga presente che sia nel caso di una istanza contestuale al nulla-osta, sia di una istanza di ammissibilità successiva all'autorizzazione (art. 31 del D.Leg.vo), dovrà essere inoltrata apposita documentazione alla Soprintendenza differente a seconda che a presentarla sia Persona fisica, Ente pubblico, Ente religioso, o Persona giuridica senza fine di lucro.

PERSONA FISICA E/O GIURIDICA PRIVATA

a) istanza in bollo (€ 14,62) con le generalità del proprietario, possessore o detentore (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale); in caso di più proprietari specificare la ripartizione del cespite in quote millesimali (vedi Modello **B**);

b) visura catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio; in caso di Ditta diversa da quella indicata nel certificato catastale, è necessario produrre, in copia conforme, gli atti traslativi giustificativi.

c) fotocopia del Nulla-osta ai lavori o estremi (numero di protocollo e data) qualora l'istanza a preventivo sia successiva al rilascio del medesimo;

d) computo metrico estimativo, a firma di architetto abilitato, con la dettagliata descrizione degli interventi da realizzarsi, dei prezzi unitari e totali (desunti da prezzi regionali) qualora l'intervento non sia riconducibile ad un codice di prezzo dovrà essere presentata analisi dettagliata corredata di preventivo. Se l'importo dei lavori supera € 154.937,07 l'impresa esecutrice dovrà presentare dichiarazione di cui all'allegato D) del D.P.R. 34 del 28.2.2000;

e) dichiarazione relativa alla destinazione d'uso dell'edificio pre e post opera (vedi Modello **D**);

f) relazione storica;

g) relazione tecnica pre opera;

h) rilievi grafici, stato attuale e di progetto;

i) documentazione fotografica pre-opera, se già in possesso dell'Amministrazione (in quanto presentate in sede di rilascio di Nulla-osta) non dovranno essere ripresentate ma dovrà essere dichiarato dall'interessato che tali documenti sono già stati depositati agli atti dell'Amministrazione precisando gli estremi della nota di protocollo (data e numero).

Nel caso di **PROPRIETA' CONDOMINIALE** andrà anche allegata:

- copia autentica del verbale dell'assemblea relativo alla nomina dell'Amministratore;
- copia autentica del verbale dell'assemblea in cui sono stati decisi i lavori e dato mandato all'Amministratore di inoltrare richiesta di contributo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma dell'Amministratore concernente dati anagrafici dei condomini e la ripartizione delle quote millesimali.

ENTE PUBBLICO

a) istanza su carta intestata dell'Ente con le generalità del rappresentante legale (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), denominazione dell'Ente, indirizzo, codice fiscale/partita IVA (vedi Modello **B**);

b) visura catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio; in caso di Ditta diversa da quella indicata nel certificato catastale, è necessario produrre, in copia conforme, gli atti traslativi giustificativi;

c) fotocopia del Nulla-osta ai lavori, o estremi (numero di protocollo e data) qualora l'istanza a preventivo sia successiva al rilascio del medesimo;

d) computo metrico estimativo a firma di architetto abilitato con la dettagliata descrizione degli interventi da realizzarsi, dei prezzi unitari e totali (desunti da prezzi regionali) qualora l'intervento non sia riconducibile ad un codice di prezzo dovrà essere presentata analisi dettagliata corredata di preventivo. Se l'importo dei lavori supera Euro 154.937,07 l'impresa esecutrice dovrà presentare dichiarazione di cui all'allegato D) del D.P.R. 34 del 28.2.2000;

e) dichiarazione relativa alla destinazione d'uso dell'edificio pre e post opera (vedi Modello D);

f) relazione storica;

g) relazione tecnica, pre-opera;

h) rilievi grafici, stato attuale e di progetto;

i) documentazione fotografica pre-opera; se già in possesso dell'Amministrazione (in quanto presentate in sede di rilascio di Nulla-osta) non dovranno essere ripresentate ma dovrà essere dichiarato dall'interessato che tali documenti sono già stati depositati agli atti dell'Amministrazione precisando data e numero della nota di protocollo.

ENTE RELIGIOSO

a) istanza su carta intestata dell'Ente Ecclesiastico, generalità del richiedente (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) (vedi Modello **B**);

b) visura catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio; in caso di Ditta diversa da quella indicata nel certificato catastale, è necessario produrre, in copia conforme, gli atti traslativi giustificativi;

c) dichiarazione della Curia da cui risulti la proprietà del "luogo sacro pubblico";

d) fotocopia del nulla-osta ai lavori, o estremi (numero di protocollo e data) qualora l'istanza a preventivo sia successiva al rilascio del medesimo;

e) computo metrico estimativo a firma di architetto abilitato con la dettagliata descrizione degli interventi da realizzarsi, dei prezzi unitari e totali (desunti da prezzi

regionali). Qualora l'intervento non sia riconducibile ad un codice di prezzo dovrà essere presentata analisi dettagliata corredata di preventivo. Se l'importo dei lavori è superiore a € 154.937,07 l'impresa esecutrice dovrà inoltre presentare la dichiarazione di cui all'allegato D) del D.P.R. 34/2000;

f) dichiarazione relativa alla destinazione d'uso dell'edificio pre e post opera (vedi Modello D);

g) relazione storica;

h) relazione tecnica pro opera;

i) rilievi grafici, stato attuale e di progetto

l) documentazione fotografica pre-opera; se già in possesso dell'Amministrazione (in quanto presentate in sede di rilascio di nullaosta) non dovranno essere ripresentate ma dovrà essere dichiarato dall'interessato che tali documenti sono già stati depositati agli atti dell'Amministrazione precisando gli estremi della nota di protocollo (data e numero).

FASE CONSUNTIVA

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà essere inoltrata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino, che provvederà all'inoltro alla Direzione Regionale del Ministero, la seguente documentazione:

PERSONA FISICA E/O GIURIDICA PRIVATA

a) istanza in bollo (€ 16,42), generalità del proprietario, possessore o detentore (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale); specificare la ripartizione del cespite in quote millesimali in caso di più proprietari; nel caso che la proprietà sia di minori è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (sia per la riscossione del contributo che per la riscossione degli atti) (vedi Modello C).

b) computo metrico consuntivo di spesa firmato da un architetto ed, asseverato in Tribunale, con la dettagliata descrizione degli interventi realizzati, dei prezzi unitari e totali (desunti da prezzi regionali) qualora l'intervento non sia riconducibile ad un codice di prezzo dovrà essere presentata analisi dettagliata corredata di fattura.

Se l'importo dei lavori supera € 154.937,07 l'impresa esecutrice dovrà presentare la dichiarazione di cui all'allegato D) del D.P.R. 34 del 28.2.2000;

c) relazione tecnica dei lavori eseguiti;

- d) atto di convenzione o dichiarazione di pubblico godimento (vedi Modello **E**);
- e) dichiarazione di assenza contributi o dichiarazione di eventuali contributi pubblici e/o privati (vedi Modello **F**) ;
- f) schede fotografiche post-opera.

PERSONE GIURIDICHE E/O SOCIETA'

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- c) certificato di vigenza della Società e della carica sociale del legale rappresentante;
- d) certificato di stato fallimentare;
- e) certificazione antimafia per importi superiori a € 154.937,07, sotto tale cifra autocertificazione.

N.B. I documenti di cui ali punti b), c), d), e) avendo validità limitata sono richiesti dall'Amministrazione prima dell'erogazione del contributo.

ENTE RELIGIOSO

- a) istanza su carta intestata dell'ente, generalità del richiedente (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) (vedi Modello **C**);
- b) dichiarazione rilasciata dalla Curia da cui risulti la proprietà del luogo sacro pubblico;
- c) estremi del conto corrente bancario con codici CAB e ABI o eventuale conto corrente postale, con dichiarazione che alla data di presentazione della domanda il conto risulta attivo;
- d) computo metrico consuntivo di spesa a firma di architetto abilitato, asseverato in Tribunale, con la dettagliata descrizione degli interventi realizzati, dei prezzi unitari e totali (desunti da prezzari regionali). Qualora l'intervento non sia riconducibile ad un codice di prezzario dovrà essere presentata analisi dettagliata corredata di fattura.
Se l'importo dei lavori supera € 154.937,07 l'impresa esecutrice dovrà presentare la dichiarazione di cui all'allegato D) del D.P.R. 34 del 28.2.2000;
- e) relazione tecnica dei lavori eseguiti;
- f) schede fotografiche post-opera;

g) dichiarazione di assenza contributi o dichiarazione di eventuali contributi percepiti da privati e/o Enti pubblici vistata dalla Curia (vedi Modello **G**);

h) atto di convenzione o dichiarazione di pubblico godimento (vedi Modello **E**);

ENTE PUBBLICO

a) istanza su carta intestata dell'Ente, con le generalità del rappresentante (denominazione dell'Ente, indirizzo, CAP, codice fiscale) *numero di contabilità speciale presso la Banca d'Italia* (si rammenta che i contributi ministeriali in questione possono esclusivamente essere versati su tale conto) (vedi Modello **C**).

b) computo metrico consuntivo di spesa, asseverato in Tribunale, con la dettagliata descrizione degli interventi realizzati, dei prezzi unitari e totali (desunti da prezzari regionali) qualora l'intervento non sia riconducibile ad un codice di prezzario dovrà essere presentata analisi dettagliata corredata di fattura. Se l'importo dei lavori supera € 154.937,07 l'impresa esecutrice dovrà presentare la dichiarazione di cui all'allegato D) del D.P.R. 34 del 28.2.2000

c) relazione tecnica dei lavori eseguiti;

d) schede fotografiche post-opera -

e) dichiarazione di assenza contributi o dichiarazione di eventuali contributi percepiti da privati e/o Enti pubblici (vedi Modello **H**);

f) atto di convenzione o dichiarazione di pubblico godimento (vedi Modello **E**).

LA DISCIPLINA FISCALE DEI BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO

La disciplina fiscale in materia di beni sottoposti a vincolo diretto prevede una serie di disposizioni agevolative ai soggetti che hanno effettuato interventi su beni culturali per il restauro, la conservazione del bene ma anche ad incentivare gli investimenti privati nella conservazione e nella valorizzazione dei beni medesimi.

Tra le misure previste si segnalano:

1. Agevolazioni fiscali relative all'imposta sul reddito dei fabbricati

In materia di *imposte sui redditi* il legislatore riconosce benefici fiscali a favore dei proprietari *sia in sede di determinazione del reddito di fabbricati da esporre nella dichiarazione annuale dei redditi, sia in occasione di interventi finalizzati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali immobili.*

Individuazione della base imponibile: in relazione alle modalità di determinazione del reddito degli immobili storici, i proprietari godono di una particolare agevolazione introdotta dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, secondo cui in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni delta zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato". Per tali immobili trova quindi applicazione un criterio di determinazione del reddito più favorevole, in quanto prescinde dalla rendita catastale attribuita allo specifico immobile nonché dalla percezione di un canone di locazione.

Nel caso di edifici sottoposti alle prescrizioni di tutela quindi, la modalità di individuazione della base imponibile delle rendite ha carattere variabile, a seconda del tipo di uso viene tassata o la rendita catastale oppure l'effettiva rendita netta.

Esenzioni fiscali per edifici fruibili dal pubblico: tale dispositivo attiene agli immobili che fungono interamente da sede di un museo, di una biblioteca, di un archivio o che sono destinati ad altri scopi culturali.

2. Agevolazioni fiscali relative alle spese a carico del proprietario

La normativa vigente prevede una generata *deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione, conservazione e restauro di beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici*; le spese ammesse possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali, fra i quali rientrano le fondazioni bancarie, possono beneficiare ai sensi dell'art. 147 comma 1 del T.U.I.R. emanato con D.P.R. 22/12/86

n. 917 e modificato con **D. Leg.vo 344/03** di una detrazione d'imposta per gli oneri sopportati qualora rientrino tra quelli indicati dall'**art. 15 comma 1 lettera g), h), h bis) del succitato T.U.I.R.**

Gli Enti commerciali possono invece beneficiare di *una deduzione dall'imponibile per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico* (**D.P.R. 917/86 modif. dal D.Leg.vo. 344/2003**).

Art. 15 comma 1 lettera g e art. 100 2 comma lett. e)

Tale disposizione si applica a favore di *soggetti obbligati* alla manutenzione protezione, o restauro delle cose vincolate ai sensi della vigente legislazione in materia di beni monumentali per le spese sostenute o per le opere e per tutte le fasi necessarie alla realizzazione della finalità conservativa e di tutela la cui necessità risulti da apposita certificazione Soprintenzia (art. 31 D. Leg.vo 42/04 e s.m.i.). Qualora le *spese* per la manutenzione, protezione o restauro *non siano obbligatorie per legge*, la necessità di sostenerle deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza competente per territorio, previo accertamento della congruità effettuato d'intesa con la competente Agenzia del Territorio.

Le persone fisiche, obbligate alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate, possono operare una detrazione dell'importo lordo pari al 19% delle spese sostenute per le suddette attività, nella misura effettivamente rimasta a carico (articolo 15, lettera g del Testo Unico dell'Imposta di Registro).

Al riguardo é opportuno precisare che la *detrazione non spetta in caso:*

- **di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali;**
- **di mancato assolvimento degli obblighi di legge** per consentire l' esercizio del diritto di prelazione dello State sui beni immobili e mobili vincolati.

L'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 ha introdotto la facoltà - per le persone fisiche - di operare la detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di una quota (36%) delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi indicati dalla medesima disposizione. Detta detrazione compete a tutti i proprietari e relativamente a tutti gli immobili, purché residenziali.

La detrazione di cui all'articolo 15 del Testo Unico dell'Imposta di Registro è cumulabile con quella del 36% di cui alla legge n. 449 del 1997, ma in tal caso è ridotta al 50% (quindi la percentuale massima detraibile è del 45,5%).

Per accedere alle agevolazioni previste per gli **oneri deducibili** utilizzare al modulistica 1/1; 1/a; 1/1b

Art. 15 comma 1 lettera h

La normativa prevede la *detrazione d'imposta, ai sensi dell' art. 15, c. 1, lettera h; art. 100, c. 2, lettera f per le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, di fondazioni, per l'acquisto, la manutenzione la protezione o il restauro di beni culturali, nonché per l'organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fini necessari*, anche con scopi "didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative al beni culturali", *previa convenzione tra soggetto erogatore e soggetto beneficiario*. La detrazione dall'imposta lorda è pari al 19% e se ne può beneficiare se non è deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

Si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 15 comma 1 lettera h del TUIR sia alle opere di carattere restaurativo (es. tetti, coperture, consolidamento di fondazioni o generiche, pavimentazioni ed ogni altro intervento che investa aspetti artisticamente e architettonicamente significativi) sia a quelle destinate ad intervento di uso ed adeguamento funzionale (impianti termici, idrici, elettrici), nel caso che tali interventi risultino indispensabili al fine di mantenere al bene l'originale e tradizionale destinazione d'uso (es. Chiese). I succitati benefici si estendo, altresì, alle erogazioni liberali finalizzate a spese di progettazione, direzione dei lavori, allestimento e sicurezza dei cantieri in relazione ad interventi conservativi su beni soggetti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 42/04 e s.m.i.

La procedura per ottenere l'erogazione liberale è la seguente

il soggetto erogatore dovrà:

- stipulare con il soggetto beneficiario una apposita convenzione in forma scritta. La convenzione deve essere corredata da un progetto nel quale deve essere specificato il costo complessivo, le fonti di finanziamento nelle quali rientrano anche le erogazioni liberali, l'avvenuto versamento delle somme erogate, i tempi necessari per l'attuazione dell'iniziativa.

-presentare alla Soprintendenza una istanza per poter usufruire delle agevolazioni fiscali allegando copia della convenzione dalla quale si evinca:

a) la determinazione e la natura giuridica dell'Ente beneficiario;

b) l'importo della erogazione effettuata nel periodo di imposta per il quale si richiede lo sgravio fiscale;

c) la descrizione del bene culturale o dell'iniziativa culturale;

d) una breve descrizione dell'intervento con i tempi necessari per la realizzazione.

N.B. Le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera h del T.U.I.R. dovranno essere effettuate tramite Banca, Ufficio Postale o altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Leg.vo 241/907.

Il soggetto beneficiario dovrà richiedere alla Soprintendenza:

-L'autorizzazione per procedere ai lavori o per avviare l'iniziativa culturale,

-l'approvazione del progetto e del preventivo di spesa con esplicito riferimento al contributo dell'erogazione.

Sarà cura della Soprintendenza vistare per approvazione la previsione di spesa e trasmettere al soggetto erogatore copia del preventivo di spesa vistato, comunicando tale adempimento anche al soggetto beneficiario.

Sarà obbligo del soggetto beneficiario, al termine dell'attività, trasmettere alla Soprintendenza i consuntivi di spesa presentati dal beneficiario (contabilità dei lavori per gli Enti ed una perizia giurata redatta dal tecnico abilitato per i privati) e richiedere il visto sul consuntivo dettagliato delle attività svolte.

L'invio della documentazione vistata costituisce l'autorizzazione alla richiesta di detrazioni fiscali.

Le categorie che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali sono individuate con D.M. 3/10/02, pubblicato su G.U. n. 268 del 15/11/02, e successivo D.M. Del 19/11/10.

Se l'iniziativa è finalizzata ad una *iniziativa culturale* l'autorizzazione potrà essere concessa solo previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio Superiore per Beni Culturali e Paesaggistici, da richiedere per il tramite della Direzione Generale.

N.B. Le mostre e le ricerche dovranno essere autorizzate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - con parere favorevole del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali -, il quale dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Art. 100 comma 2 lettera f

anche per l'applicazione dell'**art. 100 comma 2 lett. f del TUIR** la Soprintendenza nell'espletamento delle attività di approvazione, verifica e controllo si conformerà alle medesime modalità procedurali previste per l'erogazione liberali effettuate ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. h del TU.I.R. ad *eccezione della stipula della convenzione* che non risulta obbligatoria. Di converso il soggetto erogatore dovrà presentare alla Soprintendenza un dettagliato progetto dell'iniziativa culturale che si intende sostenere finanziariamente completo, dei dati relativi alle previsioni di spesa.

Art. 100 comma 2 lettera m

L'art. 38 della L342/00 ha aggiunto al **comma 2 dell'art. 100 la lettera m** già punto c nonies del comma 2 dell'art. 65 del TUIR. Con tale norma si prevede la *totale deducibilità delle erogazioni liberali in denaro da parte dei soggetti titolari di REDDITI di IMPRESA* a favore dello Stato, Regioni, Enti Territoriali, Istituti Pubblici, Fondazioni, o Associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento dei *compiti Istituzionali nei settori dei beni Culturali* e per la realizzazione di programmi culturali nel settore dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali individua, con proprio decreto periodicamente (...), i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni" e

"determina (...) le quote assegnate a ciascun Ente o soggetto beneficiario" nell'ambito del tetto complessivo (art. 100, comma 2 lettera m)

3. Agevolazioni fiscali relative all'imposta di registro

Relativamente a tale imposta sono previste *agevolazioni sull'aliquota applicabile ai trasferimenti immobiliari* dei beni sottoposti alle prescrizioni di tutela diretta, sempre che l'acquirente non venga meno agli obblighi della conservazione e protezione dei beni.

Al riguardo, la nota II° all'articolo 1 della tariffa parte prima del T.U.I.R. introduce, al fine della fruizione dell'aliquota agevolata, *diversi obblighi a carico della parte acquirente*.

In particolare:

- qualora già sussista il vincolo previsto dall'art. 10 del D. Leg.vo 42/04 e s.m.i., si deve dichiarare, nell'atto di acquisto, gli estremi del provvedimento di vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

- qualora il vincolo non sia stato ancora imposto si deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'Amministrazione per i Beni Culturali e Ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione del bene al vincolo.

L'agevolazione è revocata nel caso in cui entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene a vincolo.

La succitata nota, inoltre, disciplina le **ipotesi di decadenza** dall'agevolazione:

a) qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione;

b) nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente;

c) nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi.

Nei casi descritti, l'Amministrazione dà immediata comunicazione all'Agenzia delle violazioni che comportano la decadenza dalla riduzione dell'imposta.

Per accedere alle agevolazioni previste per la *riduzione dell'imposta del registro* utilizzare il Mod. 3/1;

Per accedere ai benefici fiscali per il *trasferimento di beni immob.* utilizzare i Mod. 3/2; 3/2a.

5. Agevolazioni fiscali relative all'imposta comunale sugli immobili

Al fini ICI sono presenti agevolazioni analoghe a quelle previste relativamente all'imposizione sui redditi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75: "Per gli immobili di interesse storico o artistico, ai sensi dell'ex articolo 3 della L. 10 giugno 1939, n. 1089. e successive modificazioni, la base imponibile, ..., è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2. del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504".

Tale beneficio è esteso agli immobili di interesse storico artistico appartenenti ad Enti pubblici o persone giuridiche private senza fine di lucro.

Ai sensi del comma 5° dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Per accedere alle agevolazioni fiscali relative all' I.C.I. utilizzare il Modello 5/1.